



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 10217  
(citare nella risposta)

29 NOV. 2007

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Div. **4**

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Agenzia del Territorio – Comunicato stampa  
variazioni colturali effettuate su dichiarazioni  
AGEA 2006 : adempimenti fiscal inerenti le  
istanze di autotutela in corso di definizione

Ai Consigli dei  
Collegi dei Geometri

**LORO SEDI**

Ai Comitati Regionali  
dei Geometri


**LORO SEDI**

Egr. Geom.  
Fausto SAVOLDI  
Presidente Cassa Italiana  
Previdenza ed Assistenza Geometri  
Lungotevere A. da Brescia, 4

**00196 ROMA**

Per opportuna informazione si invia, in allegato, copia del comunicato stampa che l'Agenzia del Territorio ha emanato in data 22 novembre 2007 in materia di variazione colturali effettuate su dichiarazioni AGEA 2006.

Con i migliori saluti

  
IL PRESIDENTE  
(Geom. Fausto Savoldi)

1



## COMUNICATO STAMPA

### **Variazioni colturali effettuate su dichiarazioni AGEA 2006: adempimenti fiscali inerenti le istanze di autotutela in corso di definizione**

A seguito dell'aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle colture catastali e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni) effettuato sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2006 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'Agenzia del Territorio ha provveduto alla correzione in autotutela di alcune colture catastali incoerenti - fra l'altro oggetto di segnalazione anche da parte delle Associazioni di categoria degli agricoltori - e alla loro successiva ripubblicazione (avvenuta nel mese di settembre).

Come evidenziato nel comunicato stampa congiunto dell'Agenzia del Territorio e dell'AGEA dello scorso 10 maggio, tali incoerenze riguardavano, in particolare, la coltura dei pomodori nei casi di contratti con la industria di trasformazione (per la assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo) e la coltura del mais per l'accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno, anche in funzione della sua giacitura (collina o pianura).

La definizione in autotutela da parte dell'Agenzia di queste situazioni specifiche ha consentito agli agricoltori interessati di non dovere predisporre ricorsi tributari o istanze contro i nuovi redditi attribuiti. Comunque sono state presentate - in numero peraltro esiguo - istanze di parte avverso l'attribuzione di qualità di coltura diverse da quelle sopra richiamate. Il ridotto numero di istanze è stato verosimilmente determinato dal ragionevole affidamento degli agricoltori sul fatto che, entro il 30 novembre 2007, sarebbero state risolte tutte le incoerenze con il relativo aggiornamento delle scritture catastali.

Nella maggior parte dei casi entro il corrente mese di novembre e, comunque, entro la fine dell'anno sarà completata, da parte dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia, la trattazione di tali residue istanze che non è stato possibile trattare con procedure automatiche. A questo riguardo, le Confederazioni nazionali di categoria, nell'ambito di un incontro congiunto, hanno dato la propria disponibilità a collaborare con l'Agenzia per fornire ogni informazione ai propri associati utile alla soluzione di tale problematica, nei termini di cui al presente comunicato.

In particolare, per quelle istanze di autotutela la cui trattazione non possa avvenire entro il 30 novembre p.v. il contribuente per gli imminenti adempimenti fiscali può regolarli nei seguenti modi:

- nel caso in cui la qualità di coltura catastale precedente alla variazione apportata dall'Agenzia, sulla base delle dichiarazioni 2006 sopra richiamate, sia coerente con la qualità effettivamente praticata sul terreno, gli obblighi fiscali possono essere assolti sulla base dei dati di reddito originari antecedenti a detta variazione (ad

esempio: se è stata effettuata la variazione catastale da seminativo a seminativo irriguo, quando il fondo non disponga di risorse irrigue, anche in un solo anno della rotazione colturale, la qualità catastale da considerare è il "seminativo");

- qualora invece la qualità di coltura attribuita non sia coerente con la coltura effettivamente praticata sul terreno, gli obblighi fiscali possono essere assolti sulla base dei redditi autonomamente calcolati dal contribuente con riferimento alle tariffe d'estimo medie della idonea qualità catastale da considerare (ad esempio: in catasto originariamente seminativo e variato ad orto irriguo; se il fondo dispone di risorse irrigue, anche in relazione alla specie vegetale impiantata nell'anno 2006, ma la coltura non è di tipo ortivo permanente, la qualità catastale da considerare è il "seminativo irriguo").

Anche i cittadini che non abbiano presentato istanza di autotutela entro il 30 novembre 2007 potranno regolarsi nei modi di cui sopra. L'Agenzia del Territorio si impegna comunque a trattare eventuali ulteriori istanze sulle stesse tematiche che dovessero pervenire successivamente a tale data ma non oltre il 31 dicembre 2007.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e le locali sezioni delle Confederazioni agricole sono a disposizione dei cittadini interessati dalle suddette istanze di autotutela, non trattate entro il termine del 30 novembre 2007, per fornire indicazioni circa la qualità colturale e l'entità dei redditi sulla base delle quali possono assolvere agli obblighi fiscali.

Roma, 22 novembre 2007